



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure Concorsuali

DECRETO di apertura

Procedura di omologazione Piano di Ristrutturazione dei debiti (Consumatore - art. 70.1 CCI)

Nel procedimento R.G.34 /2024

il giudice delegato

visto l'art. 70.1 Codice della Crisi;

Visto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalle seguenti parti:

Sig. LUCA CARDILLO

Considerato che l'advisor di riferimento ha così riassunto le caratteristiche economiche del piano proposto:

Il Piano è schematizzato nella seguente tabella:

Creditore	Privilegio	Debito originario	Importo riconosciuto	Percentuale di soddisfazione	rata mensile	n. rate	dal	al
Spese di procedura	prededuzione	500,00 €	500,00 €	100,00%	5,27 €	95	01/03/2024	01/01/2032
Compenso OCC	prededuzione	5.200,00 €	5.200,00 €	100,00%	54,74 €	95	01/03/2024	01/01/2032
BNL S.p.A.	ipotecario	89.567,00 €	42.000,00 €	46,89%	442,11 €	95	01/03/2024	01/01/2032
Agenzia Entrate Riscossione	chirografo	2.594,44 €	259,44 €	10,00%	2,73 €	95	01/03/2024	01/01/2032
Compass Banca S.p.A.	chirografo	20.386,00 €	2.038,60 €	10,00%	21,46 €	95	01/03/2024	01/01/2032
Findomestic Banca S.p.A.	chirografo	5.024,00 €	502,40 €	10,00%	5,29 €	95	01/03/2024	01/01/2032
		123.271,44 €	50.500,44 €		531,60 €			

Constatato che la domanda è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

Considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità per l'apertura della fase di omologazione;

Rilevato in particolare che non ricorrono i fattori ostativi di cui all'art. 69 CCI;

P.Q.M.
DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato a cura dell'OCC nell'area web del sito internet del Tribunale di Genova unitamente alla proposta ed al piano di ristrutturazione;

che l'OCC di riferimento:

a) **Comunichi il presente decreto entro 30 giorni a tutti i creditori autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

b) **nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute;**

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Avvisa il proponente che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui sia stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi.

Genova, il 15/03/2024

il Giudice

Roberto Braccialini

